

COMMISSIONE IX

AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

VII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	59
Disegni di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
Riforma dei Depositi cavalli stalloni. (<i>Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato</i>). (881)	59
PRESIDENTE	59, 60, 63
CAPUA, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	59, 60, 62, 63
SAMPIETRO GIOVANNI	60
MARENGHI	60
GEREMIA, <i>Relatore</i>	60
MICELI	60, 62, 63
SEDATI	60
BURATO	63
TRUZZI	63
Autorizzazione della spesa di lire 35 milioni per provvedere, in base al decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 246, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27, alla concessione di un contributo straordinario a favore della Opera nazionale per i combattenti. (<i>Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato</i>). (730)	63
PRESIDENTE	63
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	64

La seduta comincia alle 9,30.

FRANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Pecoraro.

Seguito della discussione del disegno di legge: Riforma dei Depositi cavalli stalloni. (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato). (881).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riforma dei depositi cavalli stalloni » (881), già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato, nella seduta del 6 maggio 1954, e già discusso dalla nostra Commissione nella seduta del 15 giugno.

Chiedo all'onorevole Sottosegretario di rispondere alle domande che gli sono state rivolte durante la discussione effettuata in tale seduta.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Dall'ampia discussione svolta ieri, ritengo che l'argomento emerso, prevalente sugli altri, sia la preoccupazione, manifestata da tutta la Commissione, che la maggior parte delle terre che verranno de-

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GIUGNO 1954

volute al Ministero dell'agricoltura e delle foreste non siano destinate agli Enti ed alla piccola proprietà contadina.

L'onorevole Ministro assicura la Commissione che è nella sua intenzione assegnare agli Enti di riforma ed alla Cassa per la piccola proprietà contadina la parte preponderante dei terreni che verranno trasferiti sotto l'amministrazione del Ministero dell'agricoltura. Pur senza stabilire limiti precisi, l'onorevole Ministro tiene a portare a conoscenza della Commissione che quelle poche superfici di terre destinate agli allevamenti sono necessarie soltanto per allevare e conservare determinate razze; comunque, si tratta di modeste quantità. L'onorevole Ministro ritiene che saranno certamente assegnate agli Enti ed alla piccola proprietà contadina superfici che supereranno il 75 per cento della quantità disponibile.

Eliminata questa giusta preoccupazione, prego la Commissione di voler approvare il disegno di legge senza apportarvi emendamenti, perché una sola modifica significherebbe far ritornare il provvedimento al Senato e riaprire un lunghissimo iter che già dura da diversi anni e che, comunque, metterebbe in pericolo la possibilità di assegnare, in questo momento particolarmente delicato, terre a chi ne ha bisogno.

SAMPIETRO GIOVANNI. Ringraziamo l'onorevole Sottosegretario di Stato per i chiarimenti che ci ha dato e che ci tranquillizzano.

Anche per venire incontro al desiderio espresso dall'onorevole Ministro dell'agricoltura, noi desideriamo fissare in un ordine del giorno, del quale egli potrà efficacemente valersi, quali sono le percentuali minime di terreni di assegnarsi agli Enti ed alla piccola proprietà contadina. Ripeto che l'ordine del giorno vuol essere semplicemente un'arma che noi vogliamo consegnare al Ministro perché possa aiutarlo nel suo intendimento di difendere l'interesse dei contadini. L'ordine giorno è il seguente:

«La IX Commissione permanente (Agricoltura), riunita in sede legislativa, nell'atto di votare il disegno di legge n. 881 relativo alla riforma dei Depositi cavalli stalloni, impegna il Governo a destinare, ai fini contemplati nella lettera a) dell'articolo 9, la massima superficie possibile delle terre che il Ministero dell'agricoltura verrà ad avere a disposizione per l'applicazione della legge stessa (ettari 7.300 circa); e, conseguentemente, a limitare, alle sole necessità di assicurare la conservazione e il miglioramento delle più importanti razze equine allevate in Italia e

per far fronte alle esigenze del Ministero della difesa, la destinazione delle terre previste nella lettera b) dello stesso articolo; in ogni caso, quest'ultima destinazione non potrà mai superare il quinto della superficie complessiva che il Ministero dell'agricoltura verrà a recuperare ».

L'ordine del giorno non ha bisogno di essere illustrato.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Accetto l'ordine del giorno.

MARENGHI. Dichiaro di essere favorevole all'ordine del giorno. Tuttavia, ritengo che sia superflua la precisazione che la destinazione per le esigenze del Ministero della difesa non dovrà superare il quinto della superficie, perché è probabile che ne sarà utilizzata anche meno, dato che, nello stesso ordine del giorno è già detto che l'assegnazione deve essere limitata alle sole necessità di assicurare la conservazione e il miglioramento delle più importanti razze allevate in Italia. D'altra parte, se si deve stabilire un limite, sarebbe meglio stabilire il 25 per cento.

MICELI. Faccio osservare che il Governo ha già accettato l'ordine del giorno.

MARENGHI. In tal caso, sono d'accordo.

GEREMIA, *Relatore*. Accetto anch'io l'ordine del giorno.

SEDATI. Desidererei, a nome della Commissione finanze e tesoro, qualche assicurazione in merito al voto formulato nel parere della Commissione stessa.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Dichiaro, a nome del Governo che, nella applicazione della legge, si terrà conto, nei limiti del possibile, del voto formulato dalla Commissione finanze e tesoro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

I ruoli del personale militare dei Depositi cavalli stalloni di cui ai regi-decreti 4 maggio 1924, n. 966, 18 febbraio 1932, n. 166, 20 gennaio 1927, n. 119, e alla legge 9 maggio 1940, n. 368, sono soppressi.

(È approvato).

ART. 2.

In sostituzione dei ruoli indicati nell'articolo 1, il Governo della Repubblica è delegato

ad istituire entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ruoli per i gruppi *A*, *B* e *C*, nel numero di 16 posti per ciascun gruppo e, per il personale subalterno, nel numero complessivo di 250 posti.

Con il provvedimento di cui al precedente comma, il Governo provvederà anche ad attuare il trasferimento del personale militare comunque in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso i detti Depositi, nei nuovi ruoli istituiti a' sensi del suddetto primo comma.

Il trasferimento sarà attuato su domanda degli interessati da presentarsi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di cui al primo comma del presente articolo e sarà effettuato inquadrando ed assegnando ai vari gradi dei vari gruppi, anche in soprannumero ai posti che saranno stabiliti per ciascun grado, previo giudizio di apposite Commissioni, il personale medesimo, tenendo presente le funzioni esercitate, la anzianità di servizio ed i titoli da ciascuno posseduti, e assicurando, comunque, a tutti i dipendenti inquadrati la conservazione del trattamento economico in atto goduto e la valutazione, ad ogni fine di legge, del servizio anteriormente prestato.

(È approvato).

ART. 3.

Gli ufficiali e i sottufficiali dei soppressi ruoli dei Depositi cavalli stalloni che non si avvalgano della facoltà loro consentita dal terzo comma dell'articolo 2, saranno a loro domanda collocati nella riserva o a riposo, con diritto allo speciale trattamento economico previsto, per gli ufficiali, dal decreto legge 14 maggio 1946, n. 384, e, per i sottufficiali, dal decreto legge 13 maggio 1947, n. 500, oppure avranno diritto a restare nei ruoli dell'Esercito.

(È approvato).

ART. 4.

I graduati e militari di truppa non inquadrati nei ruoli sono iscritti nei ruoli stessi in soprannumero e trattenuti in tale posizione fino al raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di età, oppure potranno ottenere, a domanda, la liquidazione della pensione con le norme di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 13 agosto 1947, n. 833, e successive modificazioni, sulla base delle paghe percepite

alla data di collocamento a riposo e con la maggiorazione prevista dall'articolo 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, e successive modificazioni.

Al personale collocato a riposo ai sensi della seconda parte del precedente comma è concesso un aumento di cinque anni del servizio utile a pensione, sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione, sia ai fini della liquidazione della pensione stessa o della indennità *una tantum*.

Ai graduati e militari di truppa che, entro i sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, inoltrino al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale della produzione agricola) domanda di volontaria cessazione dal servizio viene, in aggiunta al trattamento di quiescenza, corrisposta una indennità pari a mezza mensilità dell'ultimo stipendio o paga con esclusione di carovita ed indennità accessorie, per ogni anno di servizio effettivo prestato.

(È approvato).

ART. 5.

Le spese relative al personale civile dei nuovi ruoli graveranno su apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

All'onere relativo, valutato in lire 150 milioni, sarà fatto fronte con l'equivalente riduzione dello stanziamento del capitolo di bilancio dello stesso Ministero concernente contributi ai Depositi cavalli stalloni.

Alle spese relative al trattamento di quiescenza previsto dal precedente articolo 4, calcolate in lire 40 milioni, sarà provveduto con i fondi iscritti al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa-Esercito, concernente le pensioni ordinarie.

(È approvato).

ART. 6.

Ciascun Deposito provvederà per il raggiungimento delle proprie finalità, escluse le spese di personale, con gestione autonoma.

(È approvato).

ART. 7.

Il riscontro sulla gestione di ciascun Deposito è effettuato da un collegio di revisori nominato dal Ministero dell'agricoltura e delle

foreste, composto di tre membri effettivi e due supplenti.

Sono membri effettivi un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un rappresentante del Ministero del tesoro e uno del Ministero delle finanze appartenente al ruolo amministrativo delle Intendenze di finanza.

Sono membri supplenti un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed uno del Ministero del tesoro.

Il collegio esamina il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, riferendo su di essi alle Amministrazioni interessate, compie le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione del Deposito ed esercita le funzioni indicate dagli articoli 2043 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.

I componenti del collegio sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati alla scadenza. La presidenza del collegio è affidata al membro effettivo di grado più elevato.

(È approvato).

ART. 8.

I Centri rifornimento quadrupedi alle dipendenze del Ministero della difesa sono soppressi, e il personale civile non di ruolo in servizio presso i Centri dimessi a favore del Ministero dell'agricoltura e delle foreste passa alle dipendenze dell'anzidetto Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nello stato di diritto in cui si trova all'entrata in vigore della presente legge.

Con decreti interministeriali da emanarsi dal Ministro della difesa, di concerto col Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sarà provveduto alla definizione delle prestazioni che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste fornirà a quello della difesa per quanto attiene alla produzione e all'allevamento degli equini, in relazione alle particolari esigenze militari, nonché alla definizione dei corrispettivi compensi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 9:

« I beni immobili del patrimonio dello Stato, in uso ai Centri rifornimento quadrupedi, eccedenti la superficie di 2.700 ettari, sono dimessi dal Ministero della difesa e saranno dal Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro

tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge:

a) in parte alienati agli Enti di riforma agraria e loro sezioni speciali, costituiti con le leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841, per le parti ricadenti nei rispettivi comprensori e, per le parti fuori di detti comprensori, alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, per i loro rispettivi fini istituzionali, al prezzo da stabilirsi in base al criterio di valutazione indicato nell'articolo 2 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

b) in parte ceduti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con le modalità ed alle condizioni previste dalle leggi in materia di amministrazione dei beni dello Stato, per il potenziamento dei Depositi cavalli stalloni, onde assicurare la conservazione ed il miglioramento delle più importanti razze e produzioni tipiche equine allevate in Italia, e per far fronte alle esigenze del Ministero della difesa in relazione al disposto del precedente articolo ».

Devo osservare che la formula di cui alla lettera a) non è molto precisa, perché parla di alienazione agli Enti di riforma agraria e loro sezioni speciali; tuttavia, essendo stata già approvata dal Senato, non è il caso di modificarla. Resta chiaro, comunque, che si vuole alludere agli Enti di riforma ed alle sezioni speciali incaricate della riforma.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Dichiaro che tale è l'interpretazione da dare all'articolo.

MICELI. Nell'esprimere il nostro voto favorevole, dobbiamo fare una osservazione, la quale tuttavia non condurrà a proposte di modifica, bensì ad una precisazione che aiuterà l'onorevole Ministro a mettere in atto il suo proposito.

È evidente che gli Enti di riforma e la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina distribuiranno ai contadini le terre che verranno loro assegnate. Ebbene, noi vorremmo che, nell'assegnazione di queste terre, a parità di condizioni, la preferenza venisse data a quei contadini o a quelle cooperative che già si trovano sul posto.

Questa nostra proposta può sembrare superflua, tanto più che il Ministro si è già espresso in senso favorevole all'ordine del giorno Amendola che postulava la medesima finalità, ma noi abbiamo ritenuto ugualmente di formulare un ordine del giorno, per evitare equivoci, sicuri che in nessun collega

vi è l'intenzione di togliere un contadino da una terra per installarvene un altro.

Do lettura del mio ordine del giorno:

« La IX Commissione (Agricoltura) della Camera, considerato che una parte delle terre dei sopprimendi Centri di allevamento quadrupedi è già da anni concessa a cooperative agricole, che l'hanno dissodata e migliorata, impegna il Governo a disporre che le terre che saranno trasferite agli Enti di riforma e alla Cassa per la piccola proprietà contadina, sulle quali sono installati cooperative e coltivatori diretti, siano assegnate a questi ultimi nella misura e alle condizioni seguite dagli Enti e dalla Cassa ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno potrà essere illustrato al termine della discussione del disegno di legge.

Pongo, intanto, in votazione l'articolo 9.

(È approvato).

Se non vi sono osservazioni od emendamenti, pongo in votazione gli articoli seguenti:

ART. 10.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a destinare, con propri decreti, le somme ricavate dall'alienazione degli immobili di cui alla lettera a) del precedente articolo, allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa nei capitoli concernenti la costruzione di impianti nel territorio nazionale.

(È approvato).

ART. 11.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni al bilancio.

(È approvato).

L'onorevole Sampietro ha rinunciato ad illustrare il suo ordine del giorno; l'onorevole Miceli ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno.

MICELI. Neanche il mio ordine del giorno ha bisogno di essere illustrato. Faccio, tuttavia, presente che sono disposto a trasformare l'impegno in un invito al Governo.

BURATO. Sono un po' perplesso, perché quanto auspicato nell'ordine del giorno rientra già nell'azione che svolge la Cassa e che dovrebbero svolgere gli Enti. In questo modo, noi verremmo a riconoscere che gli Enti e la Cassa non seguono questo criterio, il che mi pare eccessivo. Così come mi sembra eccessivo l'impegno assoluto di trasferire quelle terre

ai coltivatori diretti, i quali potrebbero anche non trovarsi in condizioni di acquistarle.

MICELI. Anzitutto, sia nella legge stralcio, sia nella legge della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina non vi è l'impegno tassativo di cedere le terre a chi già le coltiva; soltanto la legge stralcio accenna al criterio di preferenza, ma soltanto quando ricorra il caso di notevoli miglioramenti apportati al terreno. Nella legge della Cassa vi è un articolo 12, il quale, peraltro, prevede soltanto il caso di determinati tipi di coltivatori (mezzadri e fittavoli), ma non quello dei braccianti.

Del resto, l'ordine del giorno è redatto in una forma molto cautelativa sotto tutti i riguardi.

TRUZZI. Se l'onorevole Miceli è disposto a trasformare l'impegno in invito, credo che l'ordine del giorno possa essere accettato.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. L'ordine del giorno potrebbe sembrare pleonastico, perché le raccomandazioni in esso contenute sono già state accettate dal Ministro in altra sede. Comunque, mutando l'impegno in invito, posso accettarlo come raccomandazione.

MICELI. Insisto perché l'ordine del giorno sia posto in votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Sampietro Giovanni ed accettato dal Governo di cui è stata data precedentemente lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'ordine del giorno Miceli, testè letto, già accettato dal Governo come raccomandazione, con la sostituzione della parola « impegna » con la parola « invita », accettata dal proponente.

(È approvato).

Avverto che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Autorizzazione della spesa di lire 35 milioni per provvedere — in base al decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 246, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27 — alla concessione di un contributo straordinario a favore dell'Opera nazionale per i combattenti (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato). (730).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 35 milioni

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GIUGNO 1954

per provvedere — in base al decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 246, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27 — alla concessione di un contributo straordinario a favore dell'Opera nazionale per i combattenti », già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 18 marzo 1954, e discusso dalla nostra Commissione, nella precedente seduta del 26 maggio 1954, e rinviato in attesa del parere della IV Commissione permanente (Finanze e tesoro), espresso poi, favorevolmente, in data 10 giugno 1954.

Essendo già stata chiusa la discussione generale, passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 35.000.000 per provvedere, ai sensi del decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 246, convertito nella legge 10 aprile 1936, n. 765, e modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 14 febbraio 1947, n. 27, alla concessione all'Opera nazionale per i combattenti, dei contributi previsti nelle citate leggi, per le erogazioni riferibili agli esercizi finanziari dal 1947-48 al 1951-52 compreso.

(È approvato).

ART. 2.

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte mediante riduzione di uguale importo da apportarsi al capitolo 131 del bilancio dell'esercizio finanziario 1953-54 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(È approvato).

ART. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Avverto che il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Riforma dei Depositi cavalli stalloni » (881).

Presenti e votanti	39
Maggioranza	20
Voti favorevoli	35
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

« Autorizzazione della spesa di lire 35 milioni per provvedere — in base al decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 246, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27 — alla concessione di un contributo straordinario a favore dell'Opera nazionale per i combattenti » (730):

Presenti e votanti	39
Maggioranza	20
Voti favorevoli	36
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Audisio, Basile Giuseppe, Bettiol Francesco Giorgio, Bianco, Bolla, Bonomi, Burato, Calasso, Caramia, Chiarini, Compagnoni, Corbi, Del Vescovo, Ferrari Riccardo, Fina, Fora Aldovino, Franzo, Geremia, Germani, Gozzi, Helfer, Marengi, Marilli, Matteotti Giancarlo, Miceli, Monte, Pecoraro, Rosati, Sampietro Giovanni, Sangalli, Sansone, Scarscia, Sedati, Sponziello, Stella, Tognoni, Truzzi, Zannerini, Zanoni.

È in congedo

Pecoraro.

La seduta termina alle 12.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO VERDIROSI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI